



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 565/16/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. SERGIO BOCCADUTRI NEI
CONFRONTI DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PLURALISMO,
COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM
CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016**

(Testata "Tg1")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante «*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016*» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016;

VISTO il provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016*” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 2016;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 466/16/CONS del 19 ottobre 2016, recante “*Richiamo alla corretta applicazione da parte della Società Rai dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei telegiornali diffusi durante la campagna per il referendum confermativo del 4 dicembre 2016*”;

VISTO l’esposto pervenuto in data 16 novembre 2016 (prot. n. 59954) da parte dell’on. Sergio Boccadutri, con il quale viene denunciata la presunta violazione dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

principi in materia di pluralismo, comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale da parte della società Rai con specifico riferimento «all'edizione serale del "Tg1" di sabato 12 novembre». In particolare, l'esponente osserva che «è stato dedicato uno spazio estremamente ampio e gerarchicamente superiore alla "Manifestazione per il NO", organizzata dalla Lega di Matteo Salvini nella città di Firenze, il cui servizio ha occupato più di 4 minuti su 7 (quindi oltre il 60%) complessivamente dedicati alla cronaca politica (inclusiva di temi estranei alla consultazione referendaria); il primo servizio che ha aperto la parte della cronaca politica della citata edizione del "Tg1" è stato proprio la manifestazione del NO di Salvini, alla quale hanno preso parte altri rappresentanti delle opposizioni di destra, un servizio di oltre 4 minuti, durante il quale è stato dato esclusivo spazio alle ragioni del NO con la scritta in evidenza 'io voto NO'; il servizio del "Tg1" ha dato conto esclusivamente del punto di vista favorevole al NO del referendum, violando i principi di pluralismo, completezza e imparzialità dell'informazione, dal momento che non è stato garantito, nel servizio in questione, alcun contraddittorio; subito dopo è andato in onda un lungo servizio di quasi 2 minuti focalizzato sulle vicende del centro destra a Padova nel corso del quale il sindaco di Padova – presente dal palco con fascia tricolore alla manifestazione della Lega di Firenze, collega al referendum le vicende locali e nel quale il movimento di Parisi "Energie per l'Italia" viene rappresentato come pezzo di Forza Italia; successivamente, per un altro minuto circa, va in onda un servizio sul Movimento Cinque Stelle e sulle vicende locali circa la presunta raccolta di firme false a Palermo, il quale in coda riporta la posizione del NO al referendum; solo alla fine di questa carrellata di servizi, e dopo aver affrontato il tema delle lettere inviate agli elettori all'estero, si riportano per meno di un minuto le posizioni del SI, con una distanza logico-temporale evidente dalla manifestazione del NO ed una durata temporale pari a circa il 25% di quella dedicata alla manifestazione di Salvini, violando i principi del pluralismo, completezza e imparzialità dell'informazione, dal momento che non è stato garantito, nel servizio in questione, alcun contraddittorio; l'evidente squilibrio nei tempi e nelle modalità di rappresentazione ha ingenerato nello spettatore la percezione che non vi fosse alcun contraddittorio con il SI, dal momento che il relativo servizio veniva trasmesso dopo altre vicende di cronaca politica e con una copertura temporale assai ridotta». Pertanto l'on. Boccadutri richiede all'Autorità «di intervenire al fine di garantire l'osservanza dei principi richiamati, tenuto conto della palese violazione sopra descritta, impegnando la Rai, e in particolare il "Tg1", a procedere ad un tempestivo riequilibrio delle presenze e delle modalità di rappresentazione della cronaca politica tra le ragioni del Sì e del NO in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre»;

VISTA la memoria trasmessa in data in data 21 novembre 2016 (prot. n. 60544) dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall'Autorità (prot. n. 60153 del 17 novembre 2016) nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i. in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esposto per violazione dell'art. 10 della legge n. 28/2000 in quanto la segnalazione pervenuta all'Autorità non risulta notificata, come previsto, anche all'emittente o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ed al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore;
- ii. nel merito:
- il segnalante, dopo aver richiamato alcune norme in materia di pluralismo informativo in periodo elettorale, si limita a descrivere le modalità realizzative di un solo, singolo servizio del "Tg1" nonché il presunto mancato equilibrio nella rappresentazione delle posizioni politiche che si esprimono per il SI e per il NO al *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016, nell'ambito di una stessa edizione, senza tuttavia riportare tali "condotte" ad alcuna specifica norma;
 - il rilievo inerente il presunto squilibrio nei tempi di informazione garantiti alle posizioni dei favorevoli e contrari al *referendum* all'interno di una singola edizione del Tg è infondata e presumibilmente dettata da una erronea applicazione dell'art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che viene citato dall'esponente sebbene riguardante i programmi di comunicazione politica e non i programmi di informazione quale il notiziario oggetto dell'esposto;
 - i servizi del "Tg1" citati nell'esposto hanno restituito la mera cronaca del fatto del giorno, liberamente valutato dalla redazione, in forza del principio di libertà di stampa garantito dall'art. 21 della Costituzione e sulla base delle autonome scelte editoriali della testata giornalistica che ha ritenuto di dare risalto alla notizia della manifestazione nazionale organizzata a Firenze dalla Lega in sostegno del NO al *referendum*, ritenendola rilevante dal punto di vista della cronaca politica della giornata;
 - contrariamente a quanto sostenuto dal segnalante, il servizio dedicato all'evento organizzato da Matteo Salvini a Firenze risulta in realtà della durata di circa 1 minuto e 33 secondi (la coda del filmato, infatti, è dedicata alla contro-manifestazione dei centri sociali), ed è stato seguito da un ulteriore servizio di circa 1 minuto e 35 secondi sulla manifestazione organizzata da Forza Italia a Padova, in aperta antitesi con la Lega Nord e da un successivo servizio riguardante il Movimento 5 Stelle nel corso del quale il notiziario ha dato atto non solo delle posizioni rappresentate dalla forza politica, ma anche di talune problematiche interne al Movimento; a chiusura della pagina politica il Tg ha dedicato una sezione, della durata di 1 minuto e 38 secondi, agli esponenti del Governo e alle posizioni politiche che si esprimono in favore del SI al *referendum* e una successiva, di ulteriori 1 minuto e 30 secondi, alla Legge di bilancio, che nel complesso appaiono funzionali e coerenti con l'esigenza di garantire l'imparzialità e la completezza dell'informazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- coerentemente ai criteri enunciati all'art. 8 della delibera n. 448/16/CONS, l'equilibrio tra le ragioni del SI e del NO nei programmi di informazione, che per loro natura sono correlati all'attualità, alla cronaca e all'agenda dettata dagli avvenimenti politici, non può rispondere a esigenze di bilanciamento aritmetico dei tempi né può essere garantito nell'ambito di una sola edizione del Tg. Tale assunto è confermato dalla circostanza che nel primo periodo della campagna elettorale, è prevista la cadenza bisettimanale del monitoraggio delle trasmissioni informative e l'edizione del "Tg1" delle ore 20:00 del 12 novembre 2016, già valutata dall'Autorità competente in termini di rispetto del pluralismo informativo, nel periodo di monitoraggio compreso tra il 31 ottobre ed il 13 novembre 2016 è risultata priva di criticità;
- iii. per i motivi sopra esposti l'emittente chiede all'Autorità di voler dichiarare infondato l'esposto dell'on. Sergio Boccadutri e di disporre l'archiviazione degli atti del presente procedimento;

CONSIDERATO quanto alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità dell'esposto che, a norma dell'art. 25, comma 6, della delibera n. 448/16/CONS *"Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *"il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata"* e che *"il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *"alla diffusione di notizie nei programmi di informazione"*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *"che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva"*, e ha soggiunto che *"l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata"*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applica dalla data di indizione dei *referendum*, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che resta comunque fermo l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati nei citati artt. 3 e 7 del *Testo unico*, da parte della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che deve dunque assicurare la diffusione di una informazione obiettiva, completa ed imparziale;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016 e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento 13 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 8 del citato provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo; a questo fine, i direttori responsabili curano altresì che gli utenti non siano nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici alla testata e che “[...] nei notiziari propriamente detti sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515”;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 448/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione del rispetto del pluralismo nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nell'attuale campagna referendaria prevedendo, in particolare, che *“l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario”* [...], *“può tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia”* fruito da ciascun soggetto [...] e *“del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario da ciascuna testata”*, nonché *“del format e della periodicità di ciascun programma”*. L'Autorità può altresì esaminare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico e istituzionale nei notiziari diffusi da ciascuna testata nonché nei programmi di approfondimento informativo, potendosi avvalere, relativamente ai notiziari, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto. Ai sensi del comma 10, tale dato viene valutato anche in relazione alla trattazione di temi diversi dal *referendum* costituzionale;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i soggetti politici competitori nel corso della attuale campagna referendaria;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l’Autorità ha effettuato il monitoraggio dei notiziari mandati in onda dal “Tg1” nel periodo compreso tra il 31 ottobre ed il 13 novembre 2016 non rilevando criticità in merito al rispetto da parte della Rai delle norme in materia di pluralismo nei telegiornali;

PRESA VISIONE dei servizi del “Tg1” del 12 novembre 2016 cui si riferisce l’esposto dall’analisi dei quali emerge quanto segue:

- la conduttrice lancia il servizio relativo alla manifestazione di piazza in favore del NO al *referendum* organizzata a Firenze dalla Lega Nord, (durata 1 minuto40 secondi circa); il servizio contiene due interventi in voce di Matteo Salvini: nel primo Salvini si dichiara pronto a proporre la sua candidatura alla leadership del centro destra (tempo di parola 21 secondi) mentre nel secondo sottolinea le ragioni del NO al *referendum* (tempo di parola 16 secondi); a chiusura del servizio il giornalista riferisce di una manifestazione in contemporanea dei servizi sociali a Firenze contro la Lega ;
- successivamente la conduttrice lancia un servizio (durata 1 minuto30 secondi) che annuncia la caduta della Giunta guidata dal leghista Bitonci a Padova, rilevando che proprio da questa città Parisi ha attaccato Salvini contro la manifestazione leghista di Firenze; nel servizio sono presenti un intervento dell’on. Massimo Bitonci (tempo di parola 14 secondi) e uno di Stefano Parisi (tempo di parola 15 secondi);
- subito dopo la giornalista presenta un servizio relativo ad (durata 1 minuto 28 secondi) alcune vicende che hanno investito il Movimento 5 Stelle; in particolare annuncia che i parlamentari del Movimento 5 Stelle proseguono il *tour* per il NO al *referendum* mentre si complica sul piano giudiziario il caso delle presunte firme false del M5S alle elezioni comunali a Palermo; nel servizio è presente un tempo di parola di Luigi Di Maio della durata di 12 secondi sul caso di Palermo;
- infine la conduttrice introduce un servizio (durata 1 minuto36 secondi) relativo all’invito rivolto da Renzi su *Facebook* agli elettori di 5 Stelle e di Lega a votare SI al *referendum*; nel servizio viene, inoltre, riportata la posizione in favore del SI di alcuni soggetti politici e istituzionali ed è presente un intervento in voce del Ministro Boschi (tempo di parola 15 secondi); c’è anche un intervento di Ettore Rosato (Pd) (tempo di parola 11 secondi) relativo non al tema referendario ma all’esponente della Lega Salvini;

RILEVATO, secondo quanto previsto nell’atto di indirizzo sul pluralismo dell’11 marzo 2003, che “[...] *per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi [...]*”: ne consegue, anche in ragione dell’imminenza del voto, che la concessionaria pubblica deve aver cura di assicurare il più rigoroso rispetto del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contraddittorio, garantendo la pluralità dei punti di vista rispetto ad ogni argomento di attualità politica istituzionale e, segnatamente, allorquando il tema afferisca al *referendum* del prossimo 4 dicembre al fine di fornire agli utenti il massimo di informazioni verificate e fondate. In particolare alla luce del quadro normativo di riferimento e del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico postula il rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici anche in relazione agli spazi fruiti dai rappresentanti delle istituzioni cui deve essere riservato un tempo rapportato alle loro funzioni governative nella misura strettamente indispensabile ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RITENUTO tuttavia che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato in relazione ad un singolo episodio/trasmisione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art.31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente ed alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi